



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 16 giugno 2016

Alle Aziende TPL

**Informativa n. 18/16/H.19**

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** Sentenza Consiglio di Stato: obbligo della Regione di adeguamento delle tariffe TPL.

Si rende noto che la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2285/2016 (allegato) in materia di accertamento delle tariffe del trasporto pubblico locale, pronunciandosi su un ricorso per ottemperanza, ha ordinato “*alla Regione Valle d’Aosta di determinare, con cadenza annuale, le tariffe del trasporto pubblico locale in Valle d’Aosta, per il periodo 1982/96 e per il periodo 1997/01*”.

La vicenda giudiziaria, che vede coinvolte la Società Autoservizi Valle D’Aosta s.p.a e la Regione autonoma Valle d’Aosta, è iniziata diversi anni addietro, quando l’azienda aveva sostenuto che la Regione non avesse proceduto ad aggiornarne ogni anno le tariffe, dall’anno prima e, a ritroso sino al 1982.

Inizialmente, i giudici amministrativi hanno dichiarato inammissibile la richiesta e la società è ricorsa in appello.

Il Consiglio di Stato, quindi, su ricorso presentato dalla società, con giudizio di ottemperanza n. 1513/2009, ha invece affermato “*l’obbligo della Regione autonoma di stabilire, con cadenza annuale, le tariffe del trasporto pubblico locale*” per il periodo in contestazione.

Successivamente la Regione, con nota del 31 ottobre 2012 adottata in via retroattiva, è giunta “*con un ragionamento ipotetico alla conclusione che le determinazioni annuali, se adottate, avrebbero confermato gli importi fissati negli anni 1982, 1988 e 1992: il che disattendeva il vincolo precettivo del giudicato amministrativo*”.

Dunque, in accoglimento di un ulteriore ricorso per ottemperanza proposto dalla società, il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 ottobre 2013 n. 5027, nel ritenere elusiva la suddetta nota regionale, ha osservato che “*l’attuazione del comando giudiziale impone (...) l’esercizio del potere amministrativo finalizzato alla fissazione delle tariffe con l’adozione di specifici provvedimenti motivati all’esito di procedimenti finalizzati all’acquisizione di tutti gli elementi istruttori richiesti dalla normativa regolatrice della materia*”.

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



**AGENS**

*Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*

Con successiva deliberazione del 25 settembre 2015 (Prot. n. 1351/2015), la Giunta regionale riproduceva i precedenti provvedimenti reiterando, quindi, le determinazioni ritenute illegittime. Detta deliberazione è stata dichiarata nulla con nuovo ricorso proposto dalla società, con conseguente assegnazione all'Amministrazione regionale di nuovo termine per l'adozione di atti dovuti.

Alla luce di queste considerazioni, nonché delle sentenze che si sono succedute nel 2009 e nel 2013, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2285/2016, si è definitivamente pronunciato sul ricorso per ottemperanza, accogliendolo e, per effetto, ordinando alla Regione Valle d'Aosta di determinare, con cadenza annuale, le tariffe del trasporto pubblico locale in Valle d'Aosta, per il periodo 1982/96 e per il periodo 1997/01, assegnando un termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE TPL  
(Livio Ravera)

All.